

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accertamento sulla mancata copertura assicurativa compiuto nel processo penale: rileva nel processo civile?

L'accertamento fattuale, relativo alla mancata copertura assicurativa, compiuto nel processo penale, in cui ha partecipato quale responsabile civile anche l'assicurazione, e che si è concluso con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso, in solido con l'assicurazione responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, non può non fare stato nei confronti della detta responsabile civile, trattandosi di accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica dell'assicurazione, quale impresa designata, al risarcimento dei danni.

Per il principio in base al quale "la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente"

dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" si veda Cass. 5560 del 2018 e Cass. 18352/2014.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.12.2018, n. 31947

...omissis...

Con citazione *omissis* convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna *omissis*, rispettivamente quale proprietario-conduttore dell'autovettura *omissis* e quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada L. n. 990 del 1969, ex art. 19, lett. b), *ratione temporis* applicabile, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni e del conseguente decesso del proprio congiunto, avvenuto in esito a sinistro stradale verificatosi *omissis*. A seguito di disposta integrazione del contraddittorio si costituirono *omissis*, conducente di altra auto *omissis* coinvolta nello stesso incidente, deceduto per cause indipendenti dallo stesso, i quali chiesero il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal congiunto in conseguenza del sinistro. Si costituirono, inoltre, *omissis*, e chiesero anch'essi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso *omissis*; in particolare *omissis* chiesero ed ottennero la chiamata in causa di *omissis* Assicurazioni SpA, indicata nel rapporto dei CC di Ravenna quale Compagnia assicuratrice per la RCA della *omissis*, di proprietà e condotta dal *omissis*. *omissis* Assicurazioni eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa del *omissis* al momento dell'incidente, atteso che quest'ultimo aveva effettuato il pagamento del rateo dopo la scadenza e senza informare la Compagnia del sinistro in cui era stato coinvolto. Con sentenza 16 giugno 2014 l'adito Tribunale, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del *omissis* nella causazione dell'incidente in questione, lo condannò, in solido con la *omissis* SpA, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma *omissis*. Con sentenza 6-4-2016 la Corte d'Appello di Bologna ha ribadito l'esclusiva responsabilità del *omissis* e, accertata la mala gestio impropria di *omissis*, ha determinato il credito residuo (all'attualità ed al netto degli acconti versati) dei danneggiati *omissis* condannando in solido *omissis* al pagamento dei relativi importi ed accogliendo la domanda di regresso della seconda nei confronti del primo; la Corte, infine, nell'ambito della complessiva regolamentazione delle spese riguardante tutte le parti, ha condannato i soccombenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di *omissis*, liquidando i compensi in Euro 15.000,00 per il procedimento di primo grado ed in Euro 18.000,00 per quelle di secondo. In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello ha evidenziato: che, in esito al procedimento penale instauratosi a seguito del sinistro, con sentenza 22-6-2009 (confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza 9-5-2013, non impugnata e passata quindi in giudicato) il Tribunale penale di Ravenna aveva condannato il *OMISSIS* alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonché lo stesso *OMISSIS* e la responsabile civile Fondiaria Sai al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili, cui aveva riconosciuto anche una provvisoria; che nella detta sentenza, dopo ampio esame ed adeguata motivazione, era stato accertato che il *OMISSIS* era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto aveva pagato in ritardo (*omissis*) il premio assicurativo (sinistro del *omissis*), e non aveva informato (con evidente malafede) la propria ignara compagnia assicuratrice Sara del grave sinistro verificatosi; tanto, secondo il Tribunale, consentiva di superare l'affermazione contenuta nel rapporto redatto dai CC, secondo cui, in base al semplice esame del contrassegno, l'assicurazione sarebbe scaduta il *omissis*; che, pertanto, sia l'affermazione della penale responsabilità del *OMISSIS* sia la responsabilità civile di Fondiaria SAI per mancanza di copertura assicurativa, dovevano ritenersi accertate con efficacia di giudicato, e non era quindi consentito alla Corte di esaminare nuovamente la questione del pagamento tardivo, riproposta in appello da *omissis*.

Avverso detta sentenza *omissis* Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Resistono *omissis*. *Omissis* resiste con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste a sua volta *omissis* con controricorso. *Omissis* SpA ha presentato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente *Omissis*, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p., e art. 115 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che, come previsto dall'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, ed è quindi vincolante nel processo civile di risarcimento del danno, solo quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità ma non con riferimento alle valutazioni ed alle qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia; erroneamente, pertanto, la Corte, in ordine alla circostanza che la rata di premio assicurativo era stata pagata in ritardo, si era limitato ad accogliere acriticamente quanto affermato nella sentenza penale, senza procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e senza quindi considerare che i pubblici ufficiali (Carabinieri) intervenuti nell'immediatezza dell'occorso avevano accertato, in base al semplice esame del contrassegno, che per il veicolo *omissis* esisteva copertura assicurativa valida sino al - --.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., e art. 2700 c.c., nonché - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - omesso esame circa un fatto decisivo e rilevante, si duole che la Corte, omettendo di vagliare gli elementi desunti dal giudizio penale, non abbia tenuto conto del particolare valore probatorio, facente fede sino a querela di falso, del contenuto dei rilievi eseguiti dai CC di Ravenna, che nel relativo verbale avevano dato atto della presenza della copertura assicurativa.

Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Come già precisato da questa S.C., "la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" (Cass. 5560 del 2018; conf. Cass. 18352/2014).

Ne consegue che l'accertamento fattuale, relativo alla mancata copertura assicurativa, compiuto nel processo penale, in cui ha partecipato quale responsabile civile anche la *Omissis* (che ha peraltro in tale sede espressamente sollevato la relativa eccezione), e che si è concluso con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso, in solido con la responsabile civile Fondiaria Sai (ora *Omissis*), al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, non può non fare stato nei confronti della detta responsabile civile, trattandosi di accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica della Fondiaria, quale impresa designata, al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo di ricorso incidentale --- denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità della sentenza per omessa motivazione, ovvero motivazione apparente, in ordine alla liquidazione delle spese di lite operata in suo favore dalla Corte d'Appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4,5 e 6, lamenta l'erronea applicazione di dette disposizioni da parte della Corte d'Appello in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8, lamenta che la Corte, pur

evocando il parametro dell'"impegno difensivo", apparentemente non ha poi applicato alcun aumento ai valori medi di compenso.

I motivi, da esaminare unitariamente in quanto tra loro connessi, sono infondati, avendo la Corte espressamente evidenziato che la liquidazione delle spese di lite teneva conto, da un lato, del valore reale della controversia e, dall'altro, sia del rilevante numero di parti, sia dell'impegno difensivo richiesto dalla presente causa (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8); siffatta liquidazione è in linea con i parametri di legge.

In conclusione, quindi, vanno rigettati sia il ricorso principale, sia quello incidentale della *omissis*.

In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra la ricorrente principale *Omissis Assicurazioni SpA* e la ricorrente incidentale *omissis* le spese del presente giudizio di legittimità.

Le spese processuali sostenute dagli altri resistenti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate tra la ricorrente principale *Omissis Assicurazioni SpA* e la ricorrente incidentale *omissis* le spese del presente giudizio di legittimità; condanna la *Omissis Assicurazioni SpA* al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità sostenute da ---, che si liquidano, per ciascuna delle parti resistenti, in Euro 6.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.